



Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto per la Protezione Sostenibile delle
Piante

Sede Istituzionale di Torino



OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SERRE DELL' ISTITUTO PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE DELLE PIANTE – SEDE ISTITUZIONALE DI TORINO – DETERMINA DI AVVIO DELLA PROCEDURA.

Chiarimento 1

1 - L'Art 4 del disciplinare ultimo comma prevede che il subappaltatore debba "presentare il proprio PassOE (lettera h seguente Art 5).....che verrà consegnato alla Stazione Appaltante in caso di avvenuta aggiudicazione provvisoria". Premesso che l'art. 5 non ha una lettera h e quindi nel disciplinare non c'è l'ulteriore chiarimento previsto, generalmente in fase di partecipazione a gara il concorrente indica le parti del lavoro che intende subappaltare, ma non gli eventuali subappaltatori. Chiediamo quindi se la frase suddetta è un refuso o se i subappaltatori debano già essere individuati dal concorrente in fase di partecipazione alla gara e debbano già in questa fase generare il proprio PassOE.

Risposta Chiarimento 1

Il periodo è un refuso, non vanno indicati i subappaltatori quando si presenta offerta. Il subappalto è autorizzato come previsto dall' art. 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di seguito enunciato:

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria (*e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80*);

b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

Chiarimento 2

2 - E' prevista la presentazione della cauzione provvisoria di cui si fa solo cenno pag 6 del disciplinare?

Risposta Chiarimento 2

Per le procedure negoziate sotto soglia comunitaria, fino al 30/06/2023, la garanzia provvisoria non è obbligatoria come previsto dalla Legge n. 108/2021 di conversione del D.L. Semplificazioni-bis

Chiarimento 3

Nell'offerta economica devono essere indicati i costi della sicurezza aziendali e i costi della manodopera?

Risposta Chiarimento 3

La scheda dell'offerta economica è stata aggiornata per l'inserimento del costo della manodopera ex art. 95, co. 10, d.lgs. 50/2016, i costi per la sicurezza e l'importo a base d'asta soggetto a ribasso.

IL RUP